

WELFARE AZIENDALE E NUOVE MISURE FISCALI PER L'ANNO 2022
ELEVATO (DA € 258,23) A € 600,00 L'IMPORTO, CHE NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO DEI DIPENDENTI, DELLE COSIDDETTE LIBERALITÀ CONCESSE DAI DATORI DI LAVORO, SIA (COME IN PASSATO) DEI BENI CEDUTI E DEI SERVIZI PRESTATI CHE (NOVITÀ) DELLE SOMME DI DENARO EROGATE/RIMBORSATE PER IL PAGAMENTO DI ALCUNE UTENZE DOMESTICHE

L'art. 12 (“Misure fiscali per il welfare aziendale”) del decreto-legge 9/8/2022 n. 115 - in vigore dal 10 agosto u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 185, di cui si tratta anche nella sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario - prevede: “Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”^[1].

Il citato art. 51, comma 3, del TUIR esclude dalla formazione del reddito di lavoro “il valore^[2] dei beni ceduti e dei servizi prestati” al dipendente “se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000” (ossia a € 258,23); “se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito” (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2022).

Di conseguenza e per l'anno in corso, “entro il limite di complessivo” di 600 euro, l'art. 12 del d.l. n. 115/2022 esclude dalla formazione del reddito non solo il “valore dei beni ceduti e dei servizi prestati” (come sancisce l'art. 51, comma 3, del TUIR), ma anche le somme di denaro, erogate o rimborsate al dipendente dal datore di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Inoltre, la formulazione dell'art. 12 del d.l. n. 115/2022 - che, per il “periodo d'imposta 2022”, deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR (a tutto quanto ivi contenuto, quindi, non solo all'importo ivi indicato di “lire 500.000”/€ 258,23) - **semberebbe, in caso di superamento del “limite complessivo di 600 euro”, consentire di assoggettare a tassazione e contribuzione solo l'eccedenza (in caso di valore della liberalità o della somma pari a € 700, per es., sarebbero imponibili solo 100 euro). Ciò diversamente da quanto previsto dallo stesso art. 51, comma 3 del TUIR, che, come già sopra evidenziato, in caso di superamento del limite di € 258,23 (per es. € 300,00), dispone espressamente l'imponibilità dell'intero valore (senza “franchigia” per i 258,23 euro; nell'esempio citato, quindi, tutti i 300 euro concorrerebbero a formare il reddito). Per sapere peraltro se tale nostra interpretazione è corretta e in linea con quella del legislatore, come pure per conoscere le condizioni che il datore di lavoro intenzionato a erogare o rimborsare la somma di denaro di cui all'art. 12 del d.l. 115/2022 dovrà rispettare (presumibilmente, il dipendente destinato a riceverla sarà tenuto a consegnare copia delle bollette delle utenze domestiche allo stesso intestate), si rimane in attesa dei necessari chiarimenti degli uffici preposti, Agenzia delle Entrate in primis.**

Giova infine ricordare che:

- la liberalità di cui si tratta e/o la nuova somma di denaro, erogata o rimborsata al dipendente per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, sono escluse dal reddito anche se vengono attribuite a un solo lavoratore (e non a tutti e/o a categorie omogenee);
- il valore del cd bonus carburante previsto per il 2022 dall'art. 2 del d.l. n. 211/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 512/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28, n. 25 e n. 12 del 2022), di importo non superiore a 200 euro per lavoratore, non concorre al raggiungimento della soglia esente pari a 600 euro.

^[1] L'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è pari a € 258,23, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR; nei soli anni 2020 e 2021 è stato elevato a euro 516,46 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 44 e 21 del 2021, 38 e 43 del 2020).

^[2] “Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore” (art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986).”